SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996.

Approvazione dei modelli per la presentazione delle istanze di definizione del reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni per il periodo di imposta 1994 di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230.

96A3120

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

Istituto universitario navale di Napoli

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1996.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto.

96A2886

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 273.

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonché di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.».

2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

3. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 della medesima legge n. 185 del 1992, come modificato dal presente articolo, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.

4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0289

DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 274.

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il predetto intervento riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata aerea, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati di società del Gruppo, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 viene utilizzato in via prioritaria personale in cassa integrazione dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994.

3. In attuazione dell'intesa di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritta in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:

a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Compete al Comitato la nomina di una commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

6. Le somme di cui al comma 3, lettera *a)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *c)*, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0290

DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 275.

Modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere talune difficoltà insorte in sede di applicazione della recente normativa sull'erogazione ai gruppi parlamentari del Senato della Repubblica di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del 21 aprile 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le elezioni al Senato della Repubblica del 21 aprile 1996 hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266, i presidenti dei gruppi parlamentari ovvero, in alternativa, i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici indicati dagli stessi presidenti dei gruppi parlamentari, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti elezioni dello stesso Senato, il contributo per il rimborso delle spese elettorali previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché — per i candidati non collegati ad alcun gruppo e per i gruppi di candidati non rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla ripartizione del contributo — i soggetti abilitati alla riscossione indicati nell'atto di presentazione delle candidature. Hanno altresì titolo a richiedere la medesima anticipazione i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici, cui siano stati assegnati nelle precedenti elezioni contributi per il rimborso delle spese elettorali o che siano collegati a senatori iscritti al gruppo misto.

2. L'assegnazione dell'anticipazione ai presidenti dei gruppi parlamentari o ai rappresentanti legali di partiti o movimenti politici da essi indicati e ai rappresentanti di partiti collegati a senatori iscritti al gruppo misto avviene in proporzione ai voti conseguiti nelle precedenti elezioni dai senatori appartenenti a ciascun gruppo. A tale scopo si provvede suddividendo la metà dell'importo del contributo già erogato per ciascuna regione nelle precedenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica — dedotte le anticipazioni di cui al comma 3 — per il totale dei voti conseguiti dai senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il risultato per il numero dei voti ottenuti da ciascun senatore componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'assegnazione dell'anticipazione ai rappresentanti legali di partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati o a candidati non collegati ad alcun gruppo, cui siano stati assegnati contributi per il rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni del Senato e purché si presentino alle elezioni con il medesimo contrassegno, avviene suddividendo per la metà tali contributi.

4. In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate a ciascun soggetto può superare, per ogni regione, la metà del contributo attribuito nelle precedenti elezioni del Senato.

5. L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad un apposito piano di ripartizione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato.

Art. 2.

1. Ai fini della erogazione i soggetti indicati nell'articolo 1 devono prestare, al Presidente del Senato della Repubblica, idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo autorizzato, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta. La predetta fideiussione deve escludere per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere una durata di almeno sette mesi e comunque fino alla attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente del Senato della Repubblica, in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono dedotte da quelle spettanti a titolo di contributo per il rimborso delle spese elettorali all'atto dell'assegnazione di queste ultime.

3. Qualora non via sia identità tra soggetto percipiente l'anticipazione e soggetto titolare del contributo per il rimborso delle spese elettorali, ovvero l'ammontare dell'anticipazione superi quello del contributo per il rimborso delle spese elettorali spettanti, la restituzione integrale o parziale dell'anticipazione erogata deve avvenire entro il termine previsto per l'esecuzione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0291

DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. **276.**

Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per realizzare un nuovo sistema di accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, semplificando l'emissione, la distribuzione, la vendita e la riscossione dei biglietti d'ingresso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.

2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonché la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dai commi 4 e 5.

3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del presente comma.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con gli altri soggetti interessati alla organizzazione della distribuzione e della vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su conti di credito, nonché altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di pre-vendita e vendita presso terzi convenzionati.

5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, è autorizzato a dettare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli.* CAIANIELLO

96G0292

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1996.

Direttive in materia di fornitura di mezzi di trasporto alle amministrazioni dello Stato, nonché di beni e servizi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni sulla costituzione del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 e successive modifiche ed integrazioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 1994 - Direttiva in materia di riduzione degli autoveicoli in dotazione alle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di impartire delle disposizioni per assicurare una maggiore uniformità ed economicità dell'azione amministrativa;

EMANA

la seguente direttiva:

Premessa.

Il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, ha istituito il Provveditorato generale dello Stato con il compito di regolare il servizio delle provviste dello Stato.

A tale ufficio, pertanto, è demandata la funzione di assicurare l'unicità dei criteri comportamentali delle amministrazioni statali nella materia delle forniture e dei servizi, al fine di ottenere anche economie di scala.

Oggetto e ambito di applicazione.

La presente direttiva si rivolge in particolare alle amministrazioni civili dello Stato, dotate dalla legge di bilancio di appositi capitoli destinati alle spese per acquisti, forniture e servizi, ed ha lo scopo di conseguire l'uniformità dei comportamenti, lo snellimento delle procedure e l'economicità dei risultati specialmente in materia di acquisto di autoveicoli per le necessità degli uffici statali.

Contenuto.

Le amministrazioni civili dello Stato per l'acquisto degli autoveicoli di servizio debbono far ricorso al Provveditorato generale dello Stato, al quale viene demandata in generale l'acquisizione la conservazione e la distribuzione di quanto possa occorrere agli uffici statali.

Il ricorso al Provveditorato generale dello Stato è obbligatorio anche nel caso di acquisti di autoveicoli motivati dalla necessità e dall'urgenza.

Il Provveditorato generale dello Stato nell'espletamento del servizio adotta ogni misura gestionale atta ad assicurare l'economicità dei risultati.

Modalità di realizzazione.

Le singole amministrazioni presentano entro il 31 marzo di ogni anno, al Provveditorato generale dello Stato i propri programmi di acquisto nel settore degli autoveicoli in relazione alle effettive necessità.

Le amministrazioni, inoltre, quando siano dotate di appositi capitoli di bilancio per le spese destinate agli acquisti, alle forniture e ai servizi, chiedono al Ministro del tesoro il trasferimento, dai propri stati di previsione a quello del Provveditorato generale, delle somme occorrenti all'esecuzione dei programmi di acquisto.

Il Provveditorato generale dello Stato, annualmente, rileva i fabbisogni avendo cura, inoltre, sulla base di criteri univoci, di assicurare l'uniformità e l'economicità delle forniture per gli uffici statali.

Va, infine, richiamata l'attenzione delle amministrazioni destinatarie della presente direttiva, sull'esigenza che le stesse amministrazioni si attengano ad analoghi criteri di concentrazione delle forniture e servizi, necessari al funzionamento degli uffici, per il tramite dei Provveditorato generale dello Stato, perseguendo obiettivi di uniformità ed economicità.

Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 267

96A3055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca, in Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Vista la delibera del 13 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4, 6, 10, 11, 13, 19, 21, 26, 27 e 31 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 6, 10, 11, 13, 19, 21, 26, 27 e 31 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

Scopi ed attività

(Comma 1) - L'Ente, nella continuità degli scopi della Cassa di risparmio originaria, richiamati all'art. 1, *con riferimento a finalità di interesse generale e di utilità sociale, persegue fini* con preminente riguardo ai settori della ricerca scientifica, della tutela dell'ambiente, della sanità, dell'istruzione, dell'arte e della cultura *in particolare per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale del territorio di riferimento, operando attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, ovvero mediante convenzioni o accordi da stipularsi con i soggetti anzidetti, che siano particolarmente qualificati per la realizzazione di singoli programmi o progetti.* L'Ente persegue *altresì* scopi di assistenza, beneficenza, *pubblica utilità* e tutela dei più deboli, con particolare attenzione al volontariato *e ai giovani, e sopperisce inoltre alle esigenze di carattere* economico, sociale e morale del territorio ove *opera* la Cassa. Gli scopi di cui sopra saranno perseguiti anche *mediante* erogazioni di beneficenza. *L'Ente, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti nel presente statuto, attraverso apposite delibere periodiche.*

(Omissis).

(Comma 5) - L'Ente, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, *e successive modificazioni e integrazioni*, amministra la partecipazione nella società conferitaria e nella società finanziaria, di seguito denominata anche holding, *che detiene partecipazioni nella conferitaria stessa.*

(Omissis)

Art. 4.

Patrimonio

(Comma 1) - *Il patrimonio originario dell'Ente è rappresentato dalle partecipazioni nella società conferitaria e nella holding di cui al quinto comma dell'art. 3,* nonché dai cespiti ed attività non attribuiti alla società conferitaria come risultante dalla delibera di conferimento assunta in data 4 maggio 1992. Esso di norma si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti a riserva di qualunque specie;

b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

c) avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

(Comma 2) - L'Ente amministra il suo patrimonio con criteri di economicità e per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali utilizza:

proventi e rendite della gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti secondo quanto precisato *nei successivi commi;*

eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

(Comma 3) - *L'Ente, fino a quando mantiene il controllo delle società di cui al quinto comma dell'art. 3, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società stesse, una quota dei dividendi delle partecipazioni nelle società suddette in misura non inferiore al 10 per cento.* Tale riserva può essere investita esclusivamente in titoli emessi dalle medesime società e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Comma 4) - Una quota non inferiore a un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento *alla* riserva finalizzata alla sottoscrizione degli aumenti di capitale *delle società di cui al quinto comma dell'art. 3, è* destinata in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

(Comma 5) - Le entrate *nette* derivanti dalla cessione di azioni *delle società di cui al quinto comma dell'art. 3 sono investite tenendo conto delle disposizioni normative eventualmente vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio dell'Ente.*

(Comma 6) - I proventi di natura straordinaria, *ove non destinati a finalità gestionali dell'Ente,* sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento *di cui all'art. 3.*

(Comma 7) - *Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari l'Ente ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.*

Art. 6.

Soci

(Omissis).

(Comma 3) - I soci debbono essere nominati fra persone, anche cittadini stranieri, con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, *come previsto dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche,* residenti o domiciliate nel territorio di prevalente attività della Cassa originaria, che siano rappresentative di categorie economiche, del mondo imprenditoriale, delle professioni, della cultura, in ogni sua manifestazione e della società civile del suddetto territorio, *tenendo conto altresì della opportunità di assicurare nel consiglio di amministrazione anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento di cui all'art. 3.*

(Comma 4) - Non possono essere nominati soci i dipendenti dell'Ente e delle società partecipate dall'Ente stesso *oppure facenti parte del gruppo bancario Casse del Tirreno.*

Art. 10.

Cause di decadenza e motivi di incompatibilità

(Omissis).

(Comma 2) - Decadono da soci coloro che siano interdetti, inabilitati, che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile, ovvero perdano i requisiti *di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche* o che divengano dipendenti dell'Ente o di società partecipate dall'Ente stesso *oppure facenti parte del gruppo bancario Casse del Tirreno.*

(Omissis).

Art. 11

Assemblea dei soci

(Comma 1) - L'assemblea dei soci delibera:

a) sull'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione;

b) sulla *elezione* dei consiglieri *in conformità con quanto previsto al successivo art. 19,* previa determinazione del loro numero, e *sulla* loro eventuale revoca nonché sull'azione di responsabilità contro gli amministratori;

c) sulla *elezione* dei componenti del collegio dei revisori, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio stesso;

d) sull'elezione dei soci di sua spettanza, sulla esclusione del socio e sulla decadenza della qualità di socio, nei casi non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione;

e) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione ovvero da almeno un quarto dei soci;

f) sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;

g) sulla misura dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

(Comma 2) - L'assemblea esprime inoltre il parere sulle modifiche statutarie *nonché sull'adozione e sulle modifiche del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale dell'Ente.*

Art. 13.

Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci

(Comma 1) - L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun socio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Con lo stesso avviso sarà indicata la data della seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno ad un'ora di distanza da quest'ultima.

Art. 19.

Consiglio di amministrazione

(Comma 1) - Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri *non inferiore a 7 e non superiore a 13*, ivi compresi il presidente ed il vice presidente.

(Comma 2) - I *consiglieri* vengono eletti, previa determinazione del loro numero, dall'assemblea fra i soci; durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili consecutivamente più di due volte. *Alla elezione degli stessi si provvede di norma in occasione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo. Ove l'assemblea abbia eletto un numero di membri superiore a 7, qualora uno o più di essi vengano per qualsiasi ragione a mancare, il consiglio resterà validamente costituito ed operante prima della sostituzione dei membri mancanti, purché il numero dei consiglieri non diventi inferiore a quello minimo — di 7 — stabilito dal comma precedente.*

(Comma 3) - *I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, tenendo altresì conto dell'opportunità di assicurare la presenza di persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori di intervento di cui all'art. 3 e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.*

(Comma 4) - Il presidente e il vice presidente vengono nominati dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dei componenti del consiglio stesso. La durata delle cariche di presidente e vice presidente si intende collegata alla qualifica di consigliere.

(Comma 5) - I consiglieri eletti dall'assemblea in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. *Tale elezione in sostituzione non viene computata ai fini della rieleggibilità.*

(Comma 6) - I consiglieri *scaduti* rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori *e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge.*

(Comma 7) - Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che abbia perso *i requisiti richiesti per la carica dal presente statuto* o la qualità di socio ai sensi dell'art. 10, ovvero che non sia intervenuto alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive. Il consigliere non può essere *rieletto* per un quadriennio dalla data di dichiarazione della decadenza.

(Comma 8) - Alle adunanze del consiglio di amministrazione hanno facoltà di assistere, con diritto di parola ma non di voto, il presidente, il vice presidente e il direttore generale della società conferitaria di cui all'art. 1.

Art. 21.

Poteri del consiglio di amministrazione

(Comma 1) - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente che non siano espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto. *In particolare, il consiglio di amministrazione delibera in merito all'adozione e alle modifiche del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale dell'Ente da sottoporre al parere dell'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'art. 11.*

(Comma 2) - Il consiglio di amministrazione può *istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'Ente, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento nonché gli eventuali compensi. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione.*

Art. 26.

Collegio dei revisori

(Comma 1) - Presso l'Ente funziona un *collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con attribuzioni e modalità analoghe a quelle stabilite dagli articoli 2401*, 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

(Comma 2) - I revisori sono *eletti* dall'assemblea fra i soci; *almeno uno dei revisori effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Alla elezione degli stessi si provvede di norma in occasione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo.*

(Comma 3) - Assume la carica di presidente del collegio il membro iscritto *nel registro sopra richiamato*; in caso di pluralità di iscritti, il più anziano di carica *e*, a parità, il più anziano di età.

(Comma 4) - *I revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.*

(Comma 5) - I revisori *durano in carica tre anni e sono rieleggibili.* I revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino *all'entrata* in carica dei loro successori *e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge.*

(Comma 6) - *Decade dalla carica il revisore che, senza giustificato motivo accertato dal collegio dei revisori, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del collegio stesso ovvero perda i requisiti richiesti per la carica dal presente statuto o la qualità di socio ai sensi dell'art. 10. Il revisore non può essere rieletto per un triennio dalla data di dichiarazione della decadenza.*

(Comma 7) - Al presidente del collegio dei revisori e ai singoli componenti, oltre al rimborso, anche *nella* misura forfettaria stabilita dal consiglio di amministrazione, delle spese sostenute in ragione del loro incarico, spetta una indennità di carica nella misura stabilita *annualmente* dall'assemblea dei soci.

Art. 27.

Pluralità di cariche e cumulo di compensi

(Comma 1) - *I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori, qualora non ricadano nelle incompatibilità previste dalla legge o da altri provvedimenti normativi, possono ricoprire contemporaneamente fino a tre cariche amministrative o di controllo in società o enti controllati dall'Ente o dalla società conferitaria ovvero dalla holding*; l'assunzione di tali cariche deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2) *I compensi relativi alle cariche ricoperte in società o enti di cui al comma precedente sono cumulabili con quelli previsti per gli amministratori ed i revisori dell'ente nel limite del doppio del compenso più alto previsto per le cariche da ciascuno ricoperte di cui al comma precedente; l'importo eccedente tale limite deve essere versato all'Ente. Non si tiene conto a tal fine delle medaglie di presenza.*

Art. 31.

Disposizioni transitorie

(Omissis).

(Comma 3) - Il presidente, il vice presidente, i consiglieri ed i sindaci della Cassa di risparmio di Lucca conservano le rispettive cariche presso l'Ente, fino alla naturale scadenza del mandato svolto presso la stessa. Tali mandati devono essere computati ai fini della rieleggibilità nelle cariche di cui all'art.19. Il direttore generale della Cassa di risparmio di Lucca continuerà a svolgere tale mansione nella società conferitaria.

(Comma 4) - L'Ente conserva la situazione giuridica dell'originaria Cassa di risparmio di Lucca nell'ambito delle fondazioni: «Centro studi sull'arte Licia e Carlo L. Ragghianti» e «Giacomo Puccini».

(Comma 5) - In deroga alle norme del presente statuto, il presidente e il vice presidente, rispettivamente nominati — per la durata di cinque anni — con decreto ministeriale del 13 gennaio 1993 e con decreto ministeriale del 25 febbraio 1993, restano ciascuno nella propria carica fino al 1998 e precisamente — al fine di uniformare la scadenza di entrambi con quella dei consiglieri che andranno a scadere nello stesso anno — fino alla scadenza del mandato dei consiglieri suddetti.

(Comma 6) - *Al fine di procedere alla elezione dei consiglieri e dei revisori in sede di approvazione del bilancio consuntivo, i consiglieri ed i revisori in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto restano in carica fino alla prima assemblea di approvazione del bilancio consuntivo successiva alla scadenza del loro mandato.*

96A3028

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Giro d'Italia e dei Castelli Malatestiani - manifestazione 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «79° Giro d'Italia» e dei «Castelli Malatestiani» manifestazione 1996 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «79° Giro d'Italia» e dei «Castelli Malatestiani» con inizio il 29 marzo 1996, si concluderà il 9 giugno 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 9 giugno 1996 alle ore 17.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 9 giugno 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i primi tre ciclisti classificatisi nel «79° Giro d'Italia» e con i 3 castelli malatestiani che, nel corso dell'anno 1995, hanno avuto il maggior numero di visitatori.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle due graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al ciclista vincente il «Giro d'Italia», al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al castello malatestiano maggiormente visitato; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra il «Giro d'Italia» ed i «Castelli Malatestiani» seguendo le rispettive classifiche ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» nella classifica del «Giro d'Italia» si effettuerà il sorteggio fra i ciclisti classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo nel caso di giudizio «ex-aequo» di più ciclisti o di più castelli per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei ciclisti e dei castelli giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai ciclisti ed ai castelli in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente ai ciclisti ed ai castelli, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del 79° Giro d'Italia e dei Castelli Malatestiani» — manifestazione 1996 — cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 4 giugno 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 17 del giorno 9 giugno 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del giorno 6 giugno 1996.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia o dalla dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigenti amministrativi aggiunti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 22

96A3057

DECRETO 8 maggio 1996.

Prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963, concernente norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 agosto 1963;

Visto l'art. 20, terzo comma, del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1963, sostituito con l'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, con il quale è stato stabilito l'obbligo di effettuare il prelevamento dei carburanti e dei combustibili agevolati per uso agricolo, di norma, nella circoscrizione territoriale dell'ufficio che ha emesso il buono con la possibilità di concedere deroghe a tale obbligo in relazione alla ubicazione delle aziende agricole ed alla residenza anagrafica dei conduttori delle medesime aziende;

Ritenuta l'opportunità di eleminare tale obbligo per assicurare maggiore concorrenzialità nel commercio dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 è soppresso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

96A3058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 aprile 1996.

Modificazioni all'assetto territoriale di alcune sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura nella provincia di Roma della regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 16 marzo 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1988), dell'11 aprile 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1989), del 3 ottobre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1991), del 21 dicembre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1991), del 18 gennaio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992) e del 19 ottobre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Lazio il primo e parzialmente modificativi delle sue statuizioni i successivi;

Considerato che l'attuazione dei predetti provvedimenti ha evidenziato, limitatamente alla provincia di Roma, l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali;

Visti gli atti istruttori trasmessi dall'ufficio regionale del lavoro di Roma, dai quali, sulla base di studi ed esperienze acquisite dall'ufficio del lavoro di Roma, nel periodo di funzionamento delle circoscrizioni finora istituite, si evince un'ipotesi di modifica dell'attuale assetto territoriale, limitatamente alla provincia di Roma;

Rilevato che per migliorare l'utilizzazione dei mezzi e delle risorse disponibili e assicurare un'adeguata prestazione dei servizi è indispensabile sopprimere qualche sezione circoscrizionale che, operando in un bacino ridotto, risulta scarsamente funzionale e non rispondente ai principi di efficienza, razionalità ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato, per contro, che per assicurare una maggiore omogeneità socio-economica ai bacini con notevole estensione territoriale e per garantire maggiori benefici all'utenza è necessario dividere il territorio di quei comprensori la cui gestione risulta sottoposta a notevoli aggravi operativi;

Tenuto conto dello stato dei collegamenti e dei trasporti nonché delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per il Lazio espresso nella seduta del 15 gennaio 1996;

Constatato che la citata delibera propone:

la soppressione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Fiano Romano e di Guidonia Montecelio;

l'istituzione di una nuova sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura con sede in Frascati;

la modifica degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali di Colleferro, Monterotondo, Pomezia, e Tivoli;

Ritenuto di doversi discostare dalla citata delibera per quanto concerne l'assegnazione del comune di Fiumicino alla sezione circoscrizionale di Pomezia, in quanto i comuni in parola non sono confinanti, distano diverse decine di chilometri l'uno dall'altro e non sono collegati da mezzi di trasporto pubblico;

Decreta

la soppressione delle sezioni circoscrizionali di Fiano Romano e di Guidonia Montecelio;

l'istituzione di una nuova sezione circoscrizionale con sede in Frascati;

l'assegnazione alla sezione circoscrizionale di Monterotondo dei comuni costituenti l'intero territorio della soppressa sezione circoscrizionale di Fiano Romano;

l'assegnazione alla sezione circoscrizionale di Monterotondo dei comuni di Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano già appartenenti alla soppressa sezione circoscrizionale di Guidonia Montecelio;

l'assegnazione alla sezione circoscrizionale di Tivoli dei comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina, San Polo dei Cavalieri già aggregati alla soppressa sezione circoscrizionale di Guidonia Montecelio;

il trasferimento alla nuova sezione circoscrizionale di Frascati dei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri già appartenenti alla sezione circoscrizionale di Pomezia, nonché del comune di San Cesareo già aggregato alla sezione circoscrizionale di Colleferro;

il trasferimento del comune di Poli dalla sezione circoscrizionale di Tivoli a quella di Colleferro.

Per effetto del disposto di cui ai precedenti punti, l'assetto territoriale delle sezioni circoscrizionali della provincia di Roma è così ridisegnato:

Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di:

Colleferro con sede a Colleferro, comprendente i comuni di: Artena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gorga, Labico, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, San Vito Romano, Segni, Valmontone, Zagarolo;

Frascati con sede a Frascati comprendente i comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Velletri;

Monterotondo con sede a Monterotondo, comprendente i comuni di: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina;

Pomezia con sede a Pomezia, comprendente i comuni di: Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia;

Tivoli con sede a Tivoli, comprendente i comuni di: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallinfreda, Vallepietra, Vicovaro, Vivaro Romano.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3029

DECRETO 15 aprile 1996.

Modificazioni all'assetto territoriale di alcune sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura nella provincia di Vercelli della regione Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 31 ottobre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988), del 23 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1993), del 26 settembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994), istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Piemonte il primo e parzialmente modificativi delle sue statuizioni i successivi;

Considerato che l'attuazione dei predetti provvedimenti ha evidenziato, limitatamente al territorio di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli, l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali;

Rilevato che per migliorare l'utilizzazione dei mezzi e delle risorse disponibili e assicurare un'adeguata prestazione dei servizi è indispensabile sopprimere le sezioni circoscrizionali che, operando in bacini ridotti, risultano scarsamente funzionali e non rispondenti ai principi di efficienza, razionalità ed economicità dell'azione amministrativa;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Visti gli atti istruttori trasmessi dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino nonché le note n. 8211 del 7 settembre 1994 e n. 11534 del 21 dicembre 1994 con le quali il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli propone la soppressione della sezione circoscrizionale di Trivero, in quanto sulla base dell'analisi dell'attività svolta dalla sezione risulta evidente che la localizzazione della stessa non è più rispondente alla mutata realtà socio-economica del bacino servito;

Viste, inoltre, le risultanze degli incontri avuti, in sede locale, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli con le parti sociali e gli enti locali interessati;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego del Piemonte nella seduta del 3 maggio 1995 e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Considerato che, fino all'istituzione in Biella di un nuovo ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 248 del 6 marzo 1992, le sezioni circoscrizionali di Cossato e Biella, costituenti l'intero territorio della provincia di Biella sono da considerarsi ancora articolazioni periferiche dell'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli;

Decreta

la soppressione della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura con sede a Trivero;

l'assegnazione alla sezione circoscrizionale di Biella dei comuni di Callabiana e Camandona, precedentemente aggregati alla soppressa sezione di Trivero;

l'assegnazione alla sezione circoscrizionale di Cossato dei comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Mosso Santa Maria, Pistolesa, Portula, Pray, Soprana, Sostegno, Trivero, Valle Mosso, Veglio già appartenenti alla soppressa sezione di Trivero.

Per effetto del disposto di cui ai precedenti punti, l'assetto territoriale delle sezioni circoscrizionali di Biella e Cossato è così modificato:

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Biella con sede a Biella, comprendente i comuni di: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netrò, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia;

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Cossato con sede a Cossato, comprendente i comuni di: Ailoche, Bioglio, Brusnengo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Gifflenga, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Piatto, Pistolesa, Portula, Pray, Quaregna, Soprana, Sostegno, Strona, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese, Villa del Bosco.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3030

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 maggio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Intermediazioni finanziarie S.r.l.», in liquidazione, con sede legale in Bologna e sede operativa in Cento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con il quale la società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Novara, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, avente studio professionale in Milano, Foro Bonaparte, 46;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1994, con il quale è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Patrimonium fiduciaria S.p.a., in liquidazione, il comitato di sorveglianza composto dalle signore dott.ssa Anna Maria Lovaglio, dott.ssa Enrica Col e dott.ssa Giuseppina Lingetti;

Vista la sentenza n. 5 del 9 febbraio 1996, depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996, con la quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b), c),* e *d),* del decreto-legge n. 233/1986, della società Intermediazioni finanziarie S.r.l., in liquidazione, con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi, 1, e sede operativa in Cento (Ferrara), Galleria Maestri del Lavoro, 2, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza n. 3283 del 15/23 settembre 1995, evidenziando, tra l'altro, che la predetta società esercitava di fatto attività fiduciaria;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa Intermediazioni finanziarie S.r.l., in liquidazione, in quanto società avente unicità di direzione, di controllo e di reciproco finanziamento in via continuativa con la Patrimonium fiduciaria S.p.a. in liquidazione, nonché svolgente attività fiduciaria di fatto, preponendo alla procedura medesima lo stesso commissario liquidatore, già nominato per Patrimonium fiduciaria S.p.a. in liquidazione, nonché lo stesso comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La Intermediazioni finanziarie S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi, 1, e sede operativa in Cento (Ferrara), Galleria Maestri del Lavoro, 2, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Bologna al numero 54355 in data 11 maggio 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il commissario liquidatore nella persona del dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, ivi avente studio professionale in Foro Bonaparte, 46.

3. Alla medesima procedura è preposto, altresì, il comitato di sorveglianza composto da:

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, in qualità di esperta, con funzioni di presidente;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, in qualità di esperta;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

96A3059

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 marzo 1996.

Immatricolazione di personale con la qualifica di marconista in deroga al limite di età di cui all'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

IL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1979, con il quale, in considerazione della scarsa disponibilità del personale con la qualifica di marconista, venne elevato a 35 anni il limite massimo per le iscrizioni in matricola;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono state delegate al direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile), le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dall'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Preso atto delle risultanze dell'indagine effettuata presso gli uffici periferici;

Considerata la perdurante carenza di personale marittimo in possesso del certificato internazionale di radiotelegrafista;

Considerata l'opportunità di elevare il limite di età per l'immatricolazione di personale con la qualifica di marconista;

Decreta:

Art. 1.

È consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria con la qualifica di marconista, in deroga al limite di età, di cui all'art. 119 del codice della navigazione, di coloro che non abbiano superato il quarantesimo anno di età e risultino in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1979, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, 14 marzo 1996

Il direttore generale: GIURGOLA

96A3031

DECRETO 15 marzo 1996.

Immatricolazione di personale con la qualifica di commissario di bordo in deroga al limite di età di cui all'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

IL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale in data 22 aprile 1953, con il quale, in considerazione della scarsa disponibilità del personale con la qualifica di commissario di bordo è stato elevato a 35 anni il limite massimo di età per le iscrizioni in matricola;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono state delegate al direttore generale della direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile) le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dell'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione.

Preso atto delle risultanze dell'indagine effettuata a tal fine presso gli uffici periferici;

Considerata l'opportunità di eliminare il suddetto limite per l'immatricolazione del personale che aspira alla qualifica di commissario di bordo;

Decreta:

Art. 1.

È consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 2ª categoria oltre il limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione dei commissari di bordo che siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per ottenere l'immatricolazione.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 22 aprile 1953, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, 15 marzo 1996

Il direttore generale: GIURGOLA

96A3035

DECRETO 18 marzo 1996.

Immatricolazione di personale con la qualifica di ottonaio, carpentiere, stipettaio, frigorista, operaio meccanico, operaio motorista ed elettricista in deroga al limite di età di cui all'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1971;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584, relativo al regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono state delegate al direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile) le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dall'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Preso atto delle risultanze dell'indagine effettuata presso gli uffici periferici;

Considerata la necessità di adeguare modifiche al decreto ministeriale 7 gennaio 1971, in relazione alle nuove qualifiche professionali previste dal regolamento sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

È consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria oltre il limite di età, di cui all'art. 119 del codice della navigazione, del personale che, oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'immatricolazione, si trovi nelle condizioni richieste dalle vigenti norme sul collocamento della gente di mare per conseguire le seguenti qualifiche: ottonaio - carpentiere - stipettaio - frigorista - operaio meccanico - operaio motorista - elettricista.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 7 gennaio 1971, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, 18 marzo 1996

Il direttore generale: GIURGOLA

96A3033

DECRETO 19 marzo 1996.

Immatricolazione di personale con la qualifica di hostess in deroga al limite di età di cui all'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il deceto ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono state delegate al direttore generale della direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile), le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dall'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Preso atto delle risultanze dell'indagine effettuata presso gli uffici periferici;

Considerata l'opportunità di elevare il limite di età per l'immatricolazione di personale femminile con la qualifica di hostess, in considerazione della particolare crisi occupazionale in corso;

Decreta:

È consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 2ª categoria oltre il limite di età, di cui all'art. 119 del codice della navigazione, del personale femminile con la qualifica di hostess, che non abbia superato il trentacinquesimo anno di età e risulti in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

Roma, 19 marzo 1996

Il direttore generale: GIURGOLA

96A3032

DECRETO 20 marzo 1996.

Immatricolazione di personale con la qualifica di infermiere professionale o generico e di ostetrica in deroga al limite di età di cui all'art. 119, primo comma, del codice della navigazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1952, con il quale, in considerazione della scarsa disponibilità del personale infermieristico di bordo di ambo i sessi venne elevato a 40 anni il limite massimo di età per le iscrizioni in matricola;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, con il quale sono state delegate al direttore generale della direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione (soppresso Ministero della marina mercantile) le attribuzioni relative alle autorizzazioni previste dell'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione.

Preso atto delle risultanze dell'indagine effettuata presso gli uffici periferici;

Considerata l'opportunità di elevare il limite di età per l'immatricolazione del personale sanitario di bordo (infermieri e ostetrici di ambo i sessi) al fine di rendere possibile l'impiego a bordo di elementi dotati di ottima preparazione professionale nel campo dell'assistenza infermieristica;

Decreta:

Art. 1.

È consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di II categoria oltre il limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione degli infermieri professionali o generici (ambo i sessi) e degli ostetrici (ambo i sessi) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per ottenere l'immatricolazione.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 28 maggio 1952, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, 20 marzo 1996

Il direttore generale: GIURGOLA

96A3034

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione della convenzione per la realizzazione dello svincolo della circonvallazione della autostrada Messina-Palermo e di parcheggi nel polo sportivo di S. Filippo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 277/1987, stipulata in data 14 aprile 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Messina, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dello svincolo circonvallazione autostrada Messina-Palermo e parcheggi nel polo sportivo di S. Filippo;

Vista la delibera CIPE del 20 novembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 1995, contenente l'approvazione della perizia di variante, al progetto di cui alla convenzione n. 132/88, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la richiesta del comune di Messina, pervenuta al Servizio per l'attuazione della programmazione economica in data 17 novembre 1995, di proroga del termine della convenzione n. 277/87 di 18 mesi a decorrere dal 31 dicembre 1995;

Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, reso in data 23 gennaio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

di approvare la proroga del termine della convenzione n. 277/87 di 18 mesi a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 103

96A3066

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Autorizzazione al finanziamento di una fase del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Punta Raisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1992, con la quale questo Comitato, a valere sulle disponibilità recate dalla legge citata, ha autorizzato il finanziamento di 80 miliardi di lire per la realizzazione del collegamento ferroviario Palermo-Punta Raisi, nell'ambito del piano generale di ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra gli aeroporti e la rete ferroviaria esistente previsto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha soppresso gli organi per l'intervento straordinario nel mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze degli organi così soppressi, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, di detto decreto che istituisce apposito Fondo al quale sono affluite le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al decreto stesso;

Vista la nota n. A.D.96/002451 del 26 febbraio 1996, con la quale le Ferrovie dello Stato S.p.a. reiterano la richiesta di erogazione del contributo di cui sopra, specificando che il medesimo verrà utilizzato per un intervento aggiuntivo rispetto alle opere relative al nodo di Palermo di cui allo stipulando contratto di programma valido per il periodo 1994-2000;

Vista la nota n. 03294 dell'8 marzo 1996, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione formula parere favorevole in ordine alla riassegnazione del contributo in questione;

Considerato che la regione siciliana si e del pari espressa positivamente in ordine alla realizzazione dell'opera, sottolineandone la rilevanza anche ai fini del decongestionamento dell'area metropolitana di Palermo;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale è stato acquisito in seduta il concerto del Ministero del tesoro;

Delibera:

A valere sulle diponibilità 1996 del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 — Ministero del bilancio, voce «Competenze residue» — è autorizzato il finanziamento di 80 miliardi di lire per la realizzazione della seconda fase del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Punta Raisi, nel tratto tra Palermo-Notarbartolo e Palermo Centrale-Palermo Brancaccio.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 88

96A3070

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Revoche di finanziamenti per alcuni interventi di tutela ambientale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 e, in particolare, l'art. 18 che prevede fondi per il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1933 che demanda al C.I.P.E. la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993, convertito con la legge n. 493/1993, che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano rassegnate con il programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera 5 agosto 1988 di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni, approvativa del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale che al punto 5.4.9. prevede che il Ministro dell'ambiente proponga al C.I.P.E. le revoche relative ad interventi di propria diretta competenza non avviati o non completati;

Vista la nota n. 3145/F12 del 14 dicembre 1995 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ha richiesto la revoca dell'intervento;

Viste le note n. 10431/VIA del 29 dicembre 1995 e n. 631/VIA del 25 gennaio 1996 con le quali il Ministro dell'ambiente ha proposto al C.I.P.E. la revoca del finanziamento così come richiesto dal Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca del finanziamento, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

È approvata la revoca del finanziamento dell'intervento sottoelencato per la somma a fianco indicata.

La somma derivante dalla revoca disposta con la presente delibera sarà destinata, come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale.

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
D.M.A. 27 dicembre 1990	Integrazione e sviluppo del sistema informativo territoriale di protezione civile	Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile	900	900

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 92

96A3071

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996 nelle regioni Molise e Basilicata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/92;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 24 marzo 1994, con il quale è stato emanato il Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il cofinanziamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro ed occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2080/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(93) 3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli

interventi strutturali comunitari nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi sono limitati al 1996;

Viste le decisioni C(95) 2820 e C(95) 2822 del 12 dicembre 1995, con le quali la Commissione delle Comunità europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, i programmi operativi per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1, cofinanziati dal FEOGA, rispettivamente, per le regioni Molise e Basilicata;

Considerata l'opportunità di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale dei programmi operativi delle citate regioni;

Considerata l'opportunità che gli interventi di carattere multiregionale e quelli a valere sul Fondo sociale europeo, formino oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;

Considerata la necessità di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;

Considerato che, in attesa della predetta ricognizione, è opportuno avviare la fase attuativa della nuova programmazione, sia pure limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA al 50 per cento — per la sola annualità 1995 — degli importi da prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione dell'Unione europea per gli interventi a gestione regionale — ammontanti complessivamente a 334,800 MECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 299,498 miliardi di lire, di cui 160,030 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 139,468 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerato altresì che a fronte della suddetta quota nazionale di 160,030 miliardi di lire vengono assegnati, con la presente delibera, 135.052 miliardi di lire per il triennio 1994-1996, di cui 86,978 miliardi di lire a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione, 20,220 miliardi di lire e 27,854 miliardi di lire a carico, rispettivamente, delle disponibilità delle regioni Molise e Basilicata;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87, in armonia con la citata delibera CIPE in data 13 aprile 1994 e con il quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al biennio 1995-1996 — atteso che l'annualità 1994 fa carico agli esercizi seguenti — rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Vista la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 993 in data 7 gennaio 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dal quadro comunitario di sostegno e dai relativi programmi operativi approvati dalla Commissione dell'Unione europea con le citate decisioni, riguardano infrastrutture ed iniziative di sviluppo in vari settori produttivi il cui finanziamento di parte nazionale è specificato nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di cofinanziamento nazionale — specificata nella predetta tabella per ciascun intervento a gestione regionale approvato in sede comunitaria — è disposta, come già richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato:

il cofinanziamento a fronte del FEOGA è assicurato per lire 86,978 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per lire 20,220 miliardi con disponibilità della regione Molise e per lire 27,854 miliardi a valere sulle disponibilità della regione Basilicata.

L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue, pari, rispettivamente, a lire 24,978 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 62 miliardi per l'anno 1996.

L'annualità 1995 è stata, al momento, calcolata in misura pari al 50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, già cofinanziati dal CIPE, con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999.

3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni vengono disposti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità indicate nelle singole tabelle. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti, in relazione allo stato di avanzamento delle azioni, sulla base di motivate richieste delle regioni inoltrate al Fondo di rotazione medesimo.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal Regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria

competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.

5. Le regioni attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la priorità ai progetti immediatamente cantierabili. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-Regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, riunisce almeno una volta l'anno i presidenti ed i segretari dei comitati di sorveglianza, nonché le amministrazioni dello Stato interessate e i Servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/94, in funzione dell'avanzamento dei programmi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 104

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994 - 1999
Azioni cofinanziate dal FEOGA

(in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FEOGA				
		FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87			TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
		1995*	1996	TOTALE		
MOLISE	C(95)2820 del 12/12/95	9,560	28,020	37,580	20,220	57,800
BASILICATA	C(95)2822 del 12/12/95	15,418	33,980	49,398	27,854	77,252
TOTALE		24,978	62,000	86,978	48,074	135,052

(*) Il fabbisogno 1994 fa carico ad esercizi successivi.
L'annualità 1995 è stata, al momento, calcolata in misura pari al 50% della quota da prevedere ai sensi della delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione della attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, già cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999.

96A3067

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1995 e 1996 in relazione all'iniziativa comunitaria Leader II in talune regioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II);

Viste le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, relative alla concessione di contributi comunitari per programmi operativi da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader II nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni — ammontanti a 62,889 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 128,165 miliardi di lire, di cui 70,871 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 57,294 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerata l'opportunità di applicare la procedura dell'impegno unico comunitario, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, ai programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 5 Mecu complessivi, modulando in conseguenza il relativo finanziamento pubblico nazionale;

Considerata la necessità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata l'esigenza, qualora non ricorra l'ipotesi dell'impegno unico comunitario, di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al primo biennio 1995-1996 — atteso che l'annualità 1994 fa carico

agli esercizi seguenti — rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;

Vista la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali n. 994, in data 7 gennaio 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Leader II, richiamata in premessa, consistono nella promozione di azioni innovative proposte da operatori locali, pubblici e privati, in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale, nella diffusione di esperienze concrete in tutta la Comunità e nell'aiuto agli operatori rurali dei vari Stati membri ad avvalersi dei risultati ottenuti in altri territori e a realizzare alcuni progetti in comune.

2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 — pari a 70,871 miliardi di lire — è assicurata con le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato, per ciascuna regione e provincia autonoma interessata, nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano vengono disposti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima, o unica, annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano inoltrate al Fondo medesimo.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

5. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adottano tutte le misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione.

A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-Regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle risorse agricole, alimentari e forestali riunisce almeno una volta l'anno i presidenti e i segretari dei comitati di sorveglianza, nonché le amministrazioni centrali dello Stato interessate e i servizi della Commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dell'iniziativa comunitaria in parola.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Le somme assegnate con la presente deliberazione per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel corso dell'anno 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento del programma, anche in applicazione di quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995.

6. Le regioni interessate e la provincia autonoma di Bolzano effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 105

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - LEADER II
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1995-1996

(miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87		
		1995	1996	TOTALE
CALABRIA	C(95)2206 del 28/11/95	7,480	4,980	12,460
EMILIA ROMAGNA	C(95)3618/1 del 27/12/95	4,610	3,024	7,634
FRIULI V.GIULIA (*)	C(95)3618/2 del 27/12/95		11,978	11,978
P.A. BOLZANO (*)	C(95)2798 del 22/11/95		16,544	16,544
TOSCANA	C(95)3118/2 del 01/12/95	3,620	7,964	11,584
UMBRIA	C(95)3118/1 del 01/12/95	4,324	5,198	9,522
VALLE D'AOSTA (*)	C(95)3620 del 27/12/95		1,149	1,149
TOTALE		20,034	50,837	70,871

(*) Impegno unico 94-99, ai sensi dell'art. 20, par. 3, Regolamento CEE n. 2082/93

96A3068

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1997 in relazione all'iniziativa comunitaria Retex in talune regioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/05 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito orientamenti dell'iniziativa comunitaria Retex;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(95) 2876, in data 12 dicembre 1995, che modifica la decisione della Commissione C(93) 2155, in data 27 luglio 1993, con la quale la medesima ha concesso un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Retex, in favore delle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(95) 3434, in data 21 dicembre 1995, che modifica la decisione della Commissione C(93) 2167, in data 27 luglio 1993, con la quale la medesima ha concesso un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Retex, in favore delle regioni italiane interessate dagli obiettivi 2 e 5b;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, recante definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari per l'anno 1993 per l'attuazione della iniziativa comunitaria Retex;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni — ammontanti a 66,938 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 101,808 miliardi di lire per il periodo 1994-1997;

Considerata la necessità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione per il periodo 1994-1997;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 153068 in data 12 marzo 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Retex, richiamata in premessa, sono finalizzate al sostegno delle zone ricadenti nelle regioni ex obiettivi 1, 2 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento ed in particolare alla diversificazione delle attività economiche, onde ridurre tale dipendenza.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, necessarie all'attuazione delle predette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione interessata e per le misure di assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio, nelle tabelle allegate, che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per le regioni dell'obiettivo 1, pari a lire 25,410 miliardi per gli anni dal 1994 al 1997, è assicurato a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per le regioni degli obiettivi 2 e 5b, pari a lire 76,398 miliardi per gli anni dal 1994 al 1997, è assicurato per lire 27,152 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e per lire 49,246 miliardi a valere sulle disponibilità del citato Fondo di rotazione.

5. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità dal 1994 al 1997. L'anticipo relativo alla prima annualità e i trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Fondo medesimo.

6. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

7. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni, adotta tutte le misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riunisce almeno una volta l'anno i presidenti e i segretari dei comitati di sorveglianza, nonché le amministrazioni centrali dello Stato interessate e i servizi della Commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dell'iniziativa comunitaria in parola.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Le somme assegnate con la presente deliberazione per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel corso dell'anno 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento del programma, anche in applicazione di quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995.

8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 106

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - RETEX OBIETTIVO 1
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994-1997

(importi in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87				
		1994	1995	1996	1997	TOTALE
ABRUZZO	C(95)2876 del 12/12/95	1,936	1,910	1,910	1,908	7,664
CAMPANIA	C(95)2876 del 12/12/95	1,040	1,040	1,040	1,040	4,160
CALABRIA	C(95)2876 del 12/12/95	,540	,408	,408	,306	1,662
MOLISE	C(95)2876 del 12/12/95	,430	,430	,430	,430	1,720
PUGLIA	C(95)2876 del 12/12/95	2,212	1,928	1,928	1,640	7,708
SICILIA	C(95)2876 del 12/12/95	,666	,666	,582	,582	2,496
TOTALE		6,824	6,382	6,298	5,906	25,410

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - RETEX OBIETTIVI 2 e 5b
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994-1997

(importi in miliardi di lire)

REGIONI	DECISIONE U.E.	FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87					REG/ALTRI 94-97	TOTALE NAZIONALE
		1994	1995	1996	1997	TOTALE		
EMILIA ROMAGNA	C(95)3434 del 21/12/95	,726	,726	1,090	1,160	3,702	1,578	5,280
LAZIO	C(95)3434 del 21/12/95	,204	,204	,232	,258	,898	,388	1,286
LOMBARDIA	C(95)3434 del 21/12/95	,520	,520	2,212	2,318	5,570	7,896	13,466
MARCHE	C(95)3434 del 21/12/95	,862	,860	1,574	1,690	4,986	2,140	7,126
PIEMONTE	C(95)3434 del 21/12/95	,896	,896	1,798	1,974	5,564	2,140	7,704
TOSCANA	C(95)3434 del 21/12/95	2,202	2,490	4,192	4,480	13,364	5,716	19,080
UMBRIA	C(95)3434 del 21/12/95	1,006	1,008	1,066	,982	4,062	1,740	5,802
VENETO	C(95)3434 del 21/12/95	1,088	1,090	3,900	5,022	11,100	4,754	15,854
ASS.TECNICA	C(95)3434 del 21/12/95	,000	,000	,000	,000	,000	(*) ,800	,800
TOTALE		7,504	7,794	16,064	17,884	49,246	27,152	76,398

(*) Importo a carico del fondo previsto dall'art. 19 di cui al d.l.vo n. 96/93, nell'ambito delle assegnazioni a favore del Ministero Industria ("Contributi a IPI") già disposte dal Cipe.

96A3069

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'art. 5 del Titolo XI relativo al corso di laurea in fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nell'elenco degli insegnamenti a scelta, vengono inserite le seguenti discipline complementari a scelta dello studente:

Meteorologia;

Sismologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1996

Il rettore: TECCE

96A3077

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 30 aprile 1996, n. **60806.**

Programma settoriale pesca. Regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. Proroga dei termini di presentazione dei progetti relativi al Programma 1997.

Alle Associazioni nazionali della pesca:

Lega pesca ANCP

Federcoopesca

AGCI

UNCI

API

Federpesca

In considerazione del protrarsi delle procedure di ammissione delle iniziative strutturali da finanziare con i fondi SFOP dell'anno 1996 ed in relazione, altresì, alla circostanza che la delibera CIPE di cofinanziamento nazionale per il medesimo anno è tuttora in corso di adozione, si dispone la proroga al 31 luglio 1996 del termine di presentazione delle domande di finanziamento concernenti il Programma 1997, già fissato al 31 maggio 1996 dalla circolare 10 aprile 1995, n. 60473.

La proroga in questione potrà consentire, peraltro, una agevole eventuale reiterazione dell'istanza di finanziamento da parte dei soggetti ai quali venga nel frattempo notificato il mancato accoglimento della domanda in corso di istruttoria.

Restano confermate tutte le disposizioni contenute nella citata circolare n. 60473.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

96A3078

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del vice console onorario in Porto Principe (Haiti)

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Joanny De Matteis, vice console onorario in Porto Principe (Haiti), con circoscrizione territoriale compendente la Repubblica di Haiti, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kingston degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kingston delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kingston dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kingston degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni relative alla realtà haitiana;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Kingston;

8) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kingston della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A3036

Limitazione di funzioni del vice console onorario in Acapulco (Messico)

(Omissis).

Decreta:

La signora Perla Gutierrez Cavagna, vice console onorario in Acapulco (Messico), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato di Guerrero, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) rilascio di documenti di viaggio validi ai soli fini del rientro in Italia, previa autorizzazione caso per caso, dell'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, ai cittadini in transito che abbiano perduto il passaporto;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A3037

Limitazione di funzioni del console onorario in Siviglia (Spagna)

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Josè Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtà, console onorario in Siviglia (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Siviglia, Cordova e Huelva, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A3038

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante: «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46».

Il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, recante: «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbario 1995, n. 46» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1996.

96A3110

Mancata conversione del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli».

Il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1996.

96A3111

Mancata conversione del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante: «Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante: «Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1996.

96A3112

Mancata conversione del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, recante: «Modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della Repubblica».

Il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, recante: «Modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della Repubblica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1996.

96A3113

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di medaglia d'oro al valor militare in commutazione di medaglia d'argento al valor militare concessa sul campo

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1996, è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare a Cesare Sani, nato a Viareggio il 15 gennaio 1918, matr. 41272, sottocapo motorista navale, con la seguente motivazione: «Secondo pilota di unità silurante, dislocata in zona avanzata in prossimità di base nemica coadiuvava in maniera esemplare il proprio comandante nell'ardito attacco compiuto con successo in condizioni sfavorevoli di luna e malgrado la reazione navale ed aerea contro una formazione di 4 CC.TT. nemici che bombardavano la costa. Durante il disimpegno forniva al proprio comandante preziose e precise indicazioni che permettevano di sfuggire alla reazione navale. Sbalzato in mare dallo scoppio vicinissimo di bomba d'aereo benché stanchissimo ed in procinto di annegare, rifiutava l'aiuto del suo comandante e dei militari tedeschi accorsi e raggiungeva da solo la costa». — (Golfo degli Arabi, 31 agosto 1942).

Con altro decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1996, il regio decreto 9 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1942, registro n. 6 Marina, foglio n. 182, è annullato per la parte riguardante il sanzionamento della medaglia d'argento al valor militare (pag. 8) concessa sul campo al sc mn Sani Cesare, dal Capo di Stato maggiore della Marina, perché commutata in medaglia d'oro al valor militare.

96A3051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 21 dicembre 1994 al 28 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bruschi 1933, con sede in Sinalunga (Siena) e unità di Sinalunga (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bruschi 1933 a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1994 al 20 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio f.lli Bruschi, con sede in Sinalunga (Siena) e unità di Sinalunga (Siena), per i quali è stato stipulato un con-

tratto di solidarietà, che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, su un organico complessivo di n. 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio f.lli Bruschi a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n 40.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT Viaggi, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 52 unità su un organico complessivo di n. 379 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17724 del 27 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT Viaggi a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti artt. 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'I N P.S , verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n 1, foglio n 40

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 30 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Manifattura di Cavriago, con sede in Cavriago (Reggio Emilia) e unità di Cavriago (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 7 unità, su un organico complessivo di n. 17 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Manifattura di Cavriago a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavet, con sede in Trofarello (Torino) e unità di Trofarello (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 47 unità, su un organico complessivo di n. 48 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavet a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sames, con sede in Forlì e unità di Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 8 unità, su un organico complessivo di n. 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sames, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infoter, con sede in Cognento (Modena) e unità di Cognento (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Infoter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Confezioni Eggy, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unità di Figline Valdarno

(Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 14 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Confezioni Eggy, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.E.I.S., con sede in Treviso e unità di Treviso, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 103 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.E.I.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: Pellegrini Nord mensa c/o Nuovi cantieri Apuania, con sede in Milano e unità di Marina di Carrara (Massa Carrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, di cui 3 lavoratori par-time da 30 a 18 ore medie settimanali e 1 lavoratore part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 1722 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini Nord mensa c/o Nuovi cantieri Apuania, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Arnaldo Caprai Sud, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Termoli (Campobasso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Arnaldo Caprai Sud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 7 novembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inge, con sede in Milano e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 58 unità, su un organico complessivo di n. 137 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Inge, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Ora elettrica, con sede in Milano e unità di Milano, Roma e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 36 unità, su un organico complessivo di n. 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ora elettrica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 14 febbraio 1995, dipendenti della S c. a r.l. Società edifici servizi generali, con sede in Perugia, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova, comune di Piegaro (Perugia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 agosto 1995.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 agosto 1995 al 14 novembre 1995.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 novembre 1995 al 30 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 14 febbraio 1995, dipendenti della S.c. a r.l. Cocep, con sede in Perugia, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova, comune di Piegaro (Perugia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 agosto 1995.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 agosto 1995 al 14 novembre 1995.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 novembre 1995 al 30 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 17 aprile 1995, dipendenti della S.c. a r.l. Spina Consortile, con sede in Fontignano (Perugia), impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova, comune di Piegaro (Perugia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 24 aprile 1995, dipendenti della S.p.a. Recchi Energy, con sede in Torino, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta, cantiere di Pietrafitta Nuova, comune di Piegaro (Perugia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 ottobre 1995.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 ottobre 1995 al 22 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 31 gennaio 1993, dipendenti della S.a.s Romana montaggi prefabbricati, con sede in Roma, impegnata nei lavori di costruzione di pareti mobili, controsoffitti e contropareti presso l'Università degli studi della Calabria, cantiere di Arcavacata di Rende (Cosenza).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° agosto 1993.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 2 agosto 1993 al 7 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante S p a. Onama Unità mensa c/o Imperial electronics S.p a., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di 10 lavoratori tutti part-time, secondo le seguenti modalità: 3 unità da 36 a 25,5 ore medie settimanali, 1 unità da 23 a 16,5 ore medie settimanali, 6 unità da 19 a 13,5 ore medie settimanali su un organico complessivo di 2891 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama Unità mensa c/o Imperial electronics S.p.a., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcarena Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità presso Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 57 unità, su un organico complessivo di 57 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17959 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novalcarena Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 4 ottobre 1993 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M I.S.P., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali nn. 14983-14984 del 9 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.I S.P., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 1994 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere Nord, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 735 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere Nord, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio del Trentino, con sede in Storo (Trento) e unità di Storo (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio del Trentino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 3 luglio 1994 al 10 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglieria Bor.G, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglieria Bor.G, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gloria industria alimentari, con sede in Verbania Pallanza e unità di Verbania Pallanza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 93 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gloria industria alimentari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L'Aquila, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L'Aquila, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Susta, con sede in Cavenago Brianza (Milano) e unità di Cavenago Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Susta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 all'8 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riko Sport, con sede in Caselle di Altivole (Treviso) e unità di Caselle di Altivole (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 62 unità, su un organico complessivo di 121 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riko Sport, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1995 al 30 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mario Quadraccia, con sede in Terni e unità di Terni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mario Quadraccia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.M., con sede in Bagnara di Romagna (Ravenna) e unità di Bagnara di Romagna (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.M , a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

96A2963

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994, della S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovincialedi Ragusa e Siracusa, con sede in Ragusa e unità di Ragusa e Siracusa.

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Ragusa e Siracusa, con sede in Ragusa e unità di Ragusa e Siracusa, per il periodo dal 25 novembre 1993 al 25 maggio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n 223/1991 - decreto del 7 agosto 1991.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 17 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tencara, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 17 ottobre 1995;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1995, della S c. a r.l. La Serena cooperativa, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. La Serena cooperativa, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 7 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. La Serena cooperativa, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1995 con decorrenza 7 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro e unità di Ottana (Nuoro), Nuoro e cantieri vari.

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Impresar, con sede in Nuovo e unità di Ottana (Nuoro), Nuoro e cantieri vari, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1994 con decorrenza 12 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 agosto 1995, della ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Fusaro (Napoli).

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Fusaro (Napoli), per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 12 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta S.r.l. 3 Jeans, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. 3 Jeans, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia), per il periodo dal 10 luglio 1995 al 18 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 febbraio 1995 con effetto dal 1° giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità di c/o Alenia di Casoria (Napoli) e c/o Alenia di Pomigliano (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1996 con decorrenza 1° dicembre 1995.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995, della ditta S.r.l. Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola di Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola di Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1995 al 4 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1995 con decorrenza 20 marzo 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18699/1;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 marzo 1996 con effetto dal 10 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Anbar, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 10 gennaio 1996 al 9 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 10 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1995 con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Art. 3, comma 2, legge 223/1991 - Decreto del 27 luglio 1992.

Contributo addizionale: no.

Art. 3, comma 2-*bis*, decreto-legge n. 487/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unità di Piacenza, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 12 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a séguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unità di Piacenza, per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Fimalon, con sede in Varese e unità di Castelnuovo (Trento).

Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1995, con effetto dal 1° ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fimalon, con sede in Varese e unità di Castelnuovo (Trento), per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1995 con decorrenza 1° aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, così elencati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65 e dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 343.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, così elencati nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65 e dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 343.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce e annulla quello del 16 giugno 1995 n. 17910.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ingg. Soldi e Scati, con sede in Buccinasco (Milano) e unità di Buccinasco (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.V.E.A., con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1995 all'11 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 12 giugno 1996 all'11 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento irdinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio New Day, con sede in Napoli e unità di Frattamaggiore (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1995 al 25 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 26 gennaio 1996 al 25 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola di Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M - Metal meccanica meridionale, con sede in Foggia e unità di Foggia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1995 al 20 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 21 giugno 1996 al 20 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e unità di Albano S. Alessandro (Bologna), Arcole (Verona), Casalnuovo di Napoli (Napoli), Rimini, Roma e Sommacampagna (Verona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro confezioni camicie, con sede in Potenza e unità di Potenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994, al 1° novembre 1994, della ditta S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina).

Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina), per il periodo dal 21 luglio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, è approvato il programma relativo al periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, della ditta S.p.a. Salvarani industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano e unità di Baganzola Parma (Parma).

Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salvarani industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano e unità di Baganzola Parma (Parma), per il periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996.

Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 39/96.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 maggio 1994, al 17 febbraio 1995 della ditta S.r.l. Bacchelli Si.Ra., con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna).

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bacchelli Si.Ra., con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1994 con decorrenza 17 maggio 1994;

2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 17 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bacchelli Si.Ra., con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 17 novembre 1994 al 17 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 17 novembre 1994;

3) Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996, della ditta S p.a. Euronorm, con sede in Lana d'Adige (Bolzano) e unità di Lana d'Adige (Bolzano).

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 30 dicembre 1994 con effetto dal 27 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Euronorm, con sede in Lana d'Adige (Bolzano) e unità di Lana d'Adige (Bolzano), per il periodo dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 27 luglio 1994 - contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.r.l. Ehrco, con sede in Livorno e unità di Livorno.

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ehrco, con sede in Livorno e unità di Livorno, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1995 con decorrenza 6 marzo 1995;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ehrco, con sede in Livorno e unità di Livorno, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dall'8 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.T.E. - Gruppo Alenia Finmeccanica, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Ceprano (Frosinone) e Milano.

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Ceprano (Frosinone) e Milano, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 giugno 1995 all'11 giugno 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Cagliari, Capoterra (Cagliari) e Nuxis (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Cagliari, Capoterra (Cagliari) e Nuxis (Cagliari), per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 luglio 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Asti.

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Asti, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Assergi (L'Aquila) e Rossano (Cosenza).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Assergi (L'Aquila) e Rossano (Cosenza), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 28 agosto 1995;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Licata-Menfi (Agrigento), Palermo, Patti-Messina (Messina) e Pomarance (Pisa).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Licata-Menfi (Agrigento), Palermo, Patti-Messina (Messina) e Pomarance (Pisa), per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 4 settembre 1995;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 settembre 1995 al 10 settembre 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Brindisi.

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Brindisi, per il periodo dall'11 settembre 1995 al 10 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 11 settembre 1995;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 agosto 1995 al 20 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Morgex (Aosta).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Morgex (Aosta), per il periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 21 agosto 1995;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Piombino (Livorno).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 31 luglio 1995 al 30 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 31 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1996, della ditta S.r.l. Ansaldo ricerche - Gruppo Ansaldo-Iri Finmeccanica, con sede in Genova e unità di Genova.

Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ansaldo ricerche - Gruppo Ansaldo-Iri Finmeccanica, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1995 con decorrenza 22 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Metronotte, con sede in Livorno e unità di Livorno e provincia.

Parere comitato tecnico del 30 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Metronotte, con sede in Livorno e unità di Livorno e provincia, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995.

Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A2962

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 maggio 1996

Dollaro USA	1552,09
ECU	1906,43
Marco tedesco	1013,58

Franco francese	299,11
Lira sterlina	2348,62
Fiorino olandese	906,59
Franco belga	49,306
Peseta spagnola	12,129
Corona danese	262,58
Lira irlandese	2423,28
Dracma greca	6,391
Escudo portoghese	9,857
Dollaro canadese	1131,92
Yen giapponese	14,549
Franco svizzero	1234,76
Scellino austriaco	144,05
Corona norvegese	236,18
Corona svedese	229,94
Marco finlandese	328,90
Dollaro australiano	1242,91

96A3158

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, con deliberazione di giunta camerale n. 233 del 20 dicembre 1995, ha nominato conservatore del registro delle imprese il dirigente camerale dott. Santo Di Bella.

96A3087

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ENNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta in veste di consiglio di amministrazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato conservatore del registro delle imprese la dirigente dott.ssa Maria Giovanna Petralia con deliberazione n. 68 del 22 aprile 1996.

96A3086

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con decorrenza 4 maggio 1996 il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia, dott. Carmine Spensieri, è stato nominato conservatore del registro delle imprese in sostituzione del dott. Giovanni Scordamaglia (deliberazione della giunta camerale n. 69 del 26 aprile 1996).

96A3088

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L08A «filologia classica»;

settore scientifico-disciplinare: L19A «lingua e letteratura tedesca»;

settore scientifico-disciplinare: M07C «filosofia morale».

Gli aspiranti ai trasferimenti ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

96A3089

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina «diritto delle Comunità europee», da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le loro domande al direttore dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3090

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 46 del 4 marzo 1996, concernente le specialità medicinali per uso veterinario VERMISKAN 8 zuccherini e CORTIKAN flacone da 90 ml di emulsionante dermatologico, a pag. 21, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce Titolare A.I.C.:, dove è scritto: «società estera *Laboratoires Thekan di* Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla Società Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38 - codice fiscale 00730870151.», leggasi: «società estera *SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE, La Ballastiere,* Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla Società Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151.».

96A3006

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali		
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue. **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C.
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E G.I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

* 4 1 1 1 0 0 1 1 6 0 9 6 *

L. 1.400